

Verbale di esperimento consultazione sindacale

(D.LGS 148/2015, D.L. 14.08.2020 n. 104 come modificato dalla L. 13.10.2020 n. 126, L. 24.04.2020 n. 27 recante modifiche al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. da 19 a 22-quinquies, L. 178/2020)

Il presente verbale di accordo è redatto e sottoscritto telematicamente, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020 in tema di procedure semplificate per il ricorso agli ammortizzatori sociali a fronte dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del c.d. "coronavirus" COVID-19.

Tra

la Società Deichmann Calzature S.r.l., con sede in Pero (MI), Via XXV Aprile n. 5, P. IVA e CF 05882460966 rappresentata dai Dott.ri Luca Rosa e Roberto Maturò

e

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS UIL, rappresentate rispettivamente dai Sig.ri, Sandro Pagaria, Dario Campeotto e Stefano Franzoni.

Premesso che:

- In data 27 Marzo l'azienda e le sigle Sindacali precedentemente menzionate hanno raggiunto l'accordo per la fruizione di nove settimane di Cassa Integrazione guadagni in Deroga, nel periodo 12.03.2020, 17.05.2020, in base e per le ragioni previste dal D.L. 18/2020 convertito in Lg n. 27/2020.
- Che l'Azienda ha ricevuto a tal proposito autorizzazione del 11.06.2020 n. 106067 dal Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.
- Che in data 22.06.2020 l'Azienda e le Sigle Sindacali prima menzionate hanno raggiunto l'accordo per la fruizione di ulteriori 9 settimane di CIGD dal 18.05.2020 e fino al 31.10.2020 e che dette settimane sono state parzialmente fruite, solo per alcuni dei punti vendita presenti sul territorio nazionale, e comunque fino al 20.06.2020.
- Che l'Azienda e le Sigle Sindacali hanno raggiunto, in data 06 novembre 2020, un ulteriore accordo, in base a quanto disposto nel D.L. 104/2020 e s.m.i, per la fruizione di ulteriori 9 settimane di cassa integrazione guadagni in deroga dal 09.11.2020 al 31.12.2020.
- Che l'Azienda, visti i recenti sviluppi epidemiologici della pandemia da "Covid-19", intende fruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla L. 178/200 (cd "Legge Bilancio") ai commi 300 e succ. mediante il ricorso al regime di cassa integrazione guadagni in deroga per l'intero periodo massimo di 12 settimane, anche non continuative, dal 18.01.2021 e fino al 30.06.2021.
- Che le parti si sono incontrate in data odierna per la consultazione sindacale prevista dalla normativa, sperando la procedura di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

si è convenuto quanto segue

Vista la recente normativa di riferimento in merito alle misure volte a contenere la diffusione del coronavirus "Covid-19", che tale normativa continua a prevedere misure diversificate di restrizioni adottate per il commercio al dettaglio, che dette restrizioni sono preventivamente individuate con disposizioni contenute nell'emanazione di D. P. C. M. , che l'applicazione delle stesse diventa efficace in base all'inserimento delle



rispettive regioni nelle varie categorie di scenario e rischio individuate con ordinanza del Ministero della Salute,

L'Azienda provvederà, per i lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2020 e rientranti nei beneficiari del provvedimento citato nelle premesse, alla richiesta di fruizione di un regime di cassa integrazione in deroga, per i periodi precedentemente indicati all'ultimo punto delle premesse, per un percentuale non inferiore al 50% delle ore di lavoro all'interno di ciascun punto vendita e fino al 100% delle stesse. La misura minima di cassa integrazione è stabilita in base all'applicazione sull'intero territorio nazionale e indipendentemente dalla pericolosità del contagio all'interno delle regioni, della chiusura dei centri commerciali, nei quali l'Azienda è presente con i propri punti vendita, nelle giornate festive e prefestive. Ciò contribuisce purtroppo ad ampliare il volume di perdite di fatturato dell'anno in corso e inoltre le limitazioni agli spostamenti riducono al minimo l'afflusso di clientela nei restanti giorni della settimana. Al contrario, la misura massima di cassa integrazione applicata a determinati punti vendita rientra invece nella presenza degli stessi su quei territori regionali individuati dalle ordinanze del Ministero della Salute come "Zone Rosse" per le quali viene prevista la chiusura dei negozi di commercio al dettaglio per l'intera settimana.

A fronte di ciò L'Azienda, come da accordi risalenti al 27 marzo u.s. al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai propri dipendenti, dichiara la propria disponibilità ad anticipare ai propri dipendenti che dovessero farne richiesta, il TFR, in funzione alle disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'100% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso all'integrazione di reddito ovvero in misura maggiore laddove il dipendente dovesse averne necessità.

Per i lavoratori senza disponibilità di TFR, le imprese accoglieranno richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati sempre nel periodo di CIGS sempre in funzione alle disponibilità dell'azienda stessa.

Sarà comunque favorito il ricorso alla fruizione di ferie e permessi, in accordo con i dipendenti, considerando già da gennaio maturato l'intero rateo di ciascuna voce fino a naturale scadenza contrattuale ovvero, ove non prevista, fino a fine anno.

Si allega (All. 1) al presente accordo la tabella riepilogativa del numero di dipendenti per ciascun punto vendita.

Le parti si danno atto di avere concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

Addì, 13 Gennaio 2021

Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA'



OO.SS.

